

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas/Charilaos Georgakis

(Causa C-391/04) ⁽¹⁾

(Direttiva 89/592/CEE — Operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) — Nozioni di «informazione privilegiata» e di «sfruttamento di un'informazione privilegiata» — Transazioni di borsa previamente concordate effettuate all'interno di un gruppo di persone che possono avere la qualità di insider — Artificioso aumento del prezzo dei valori mobiliari trasferiti)

(2007/C 140/02)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas

Convenuto: Charilaos Georgakis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1-4 della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (GU L 334, pag. 30) — Nozione di «detenzione e sfruttamento di informazioni privilegiate»

Dispositivo

Gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate

(insider trading), devono essere interpretati nel senso che i principali azionisti e i membri del consiglio di amministrazione di una società, qualora concordino di effettuare tra loro transazioni di borsa su valori mobiliari di tale società al fine di sostenerne artificialmente il corso, dispongono di un'informazione privilegiata che non sfruttano consapevolmente quando realizzano le dette transazioni.

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-508/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Misure di recepimento)

(2007/C 140/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e B. Schima, agenti, M. Lang, Rechtsanwalt)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e H. Dossi, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Incompleta ed inesatta trasposizione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

Dispositivo

- 1) La Repubblica d'Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1, lett. e), g) e i), dell'art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e 13, nonché dell'art. 16, n. 1, e dell'art. 22, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 45 del 19.2.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 maggio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Thames Water Utilities Ltd, Regina/South East London Division, Bromley Magistrates' Court

(Causa C-252/05) (¹)

(Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE e 91/271/CEE — Acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario — Qualifica — Sfera di applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/271/CEE)

(2007/C 140/04)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti nella causa principale

Ricorrente: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Convenuta: South East London Division, Bromley Magistrates' Court

altra parte del procedimento: Environment Agency

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) e della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Nozione di

rifiuti — Effluente proveniente da perdite di una rete di canalizzazione delle acque fognarie

Dispositivo

- 1) Le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un'impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
- 2) La direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 come modificata dalla direttiva 91/156. Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti dalla presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale costituisca «altra normativa», ai sensi della detta disposizione, ciò che si verifica se tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un livello di tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
- 3) La direttiva 91/271 non può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario, come *lex specialis* rispetto alla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, pertanto, non può applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di quest'ultima direttiva.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 maggio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbitragehof — Belgio) — Advocaten voor de Wereld VZW/Leden van de Ministerraad

(Causa C-303/05) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Artt. 6, n. 2, e 34, n. 2, lett. b), UE — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Ravvicinamento delle normative nazionali — Soppressione del controllo della doppia incriminazione — Validità)

(2007/C 140/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbitragehof